



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 1 - Reg. Gen. 9

del 09-01-2019

ORIGINALE

Oggetto: INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DA DESTINARE A OSTELLO DELLAGIOVENTU' CIG 772486476E CUP C51B15000410002Provvedimento di annullamento e revoca della graduatoria di gara

Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Miglieli è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica ;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 05/03/2018 , con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ;

Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi ;

CONSIDERATO che con Determinazione n.283 del 21/12/2017 venne conferito l' incarico al RTP composto dai professionisti Arch. Franco Galdieri-PROST – Ing. Paola Floris – Arch. Giovanni Galdieri – Arch. Stefania Nudda con sede a Isili Tecnico Comunale per la predisposizione del progetto definitivo- esecutivo , Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione;

VISTO il progetto definitivo relativo all'oggetto predisposto dall' RTP come sopra composto, incaricato che prevede un intervento dell'importo complessivo di € 542.658,11 approvato con Delibera della G.C. n. 76 del 17.10.2018;

VISTO il progetto esecutivo predisposto dall'RTP succitato approvato con Delibera della G.C. n. 88 del 03/12/2018 dell'importo complessivo di € 542.658,11 con il quale veniva individuata la Categoria prevalente dei lavori in OG2;

VISTA la determinazione a contrarre n. 282 del 10/12/2018 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c del Dlgs 50/2016 tramite utilizzo della piattaforma Sardegna CAT con l'invito di 20 fornitori selezionati mediante estrazione tra i fornitori aventi i requisiti richiesti nel Disciplinare di gara (**in particolare certificazione OG2**);

VISTA la procedura di gara n. 328207 svoltasi il 31/12/2018 alla quale hanno partecipato nove operatori economici tra i venti estratti dalla piattaforma tra soggetti in possesso di certificazione OG2, e di cui viene definita a sistema la graduatoria provvisoria;

RISCONTRATO che al punto 6 del disciplinare di gara (**6.AVALIMENTO**) è stato ammesso il ricorso all'avvalimento con le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016;

Rilevato che da successiva approfondita analisi, si è appurato che l'immobile oggetto di gara ha più di settant'anni e pertanto rientra a pieno titolo nella disciplina del capo III del codice dei contratti (appalto nel settore dei beni culturali) ed in particolare nella previsione dell'art. 146, comma 3, d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.

VISTO l'art. 146 comma 3 del nuovo Codice degli Appalti, con il quale viene posto il **divieto all'utilizzo dell'istituto di Avvalimento**, relativamente ai contratti nel settore dei beni culturali nelle categorie OG2;

Dato atto che la migliore offerta è stata presentata dalla PROGEDIL di Bennardo Filippo (P.IVA 02920240849 che, nelle dichiarazioni rese, ha indicato di avvalersi dell'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. relativamente alla categoria OG2;

Dato atto che da successive verifiche sul sito ANAC relativamente al possesso della categoria OG2 in questione è emerso che la PROGEDIL non risulta in possesso di tale requisito, ancorché registrato nella categoria corrispondente sulla piattaforma SardegnaCAT;

Vista la sentenza n.136/2018 del Consiglio si Stato sez. III, in virtù della quale la stazione appalta può disporre la revoca o la non conferma dell'aggiudicazione provvisoria senza applicare al riguardo la disciplina prevista dalla legge 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio;

Più in particolare la sentenza in commento, confermando l'orientamento dominante sul punto ha precisato che *"sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria. La decisione muove dall' assunto che in via generale, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara (che nel caso di specie costituiva l'ultimo atto di competenza della stessa a norma della legge di gara), non può negarsi il potere della Commissione di riesaminare il procedimento di gara già espletato (riprendendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all' eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente). La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell' aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli articoli 21 quinqueies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d' ufficio: la revoca dell' aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, si da richiedere un raffronto tra l' interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l' aggiudicazione provvisoria non è l' atto conclusivo del procedimento, sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca. La sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato è in linea con il precedente orientamento affermato dalla Sezione V del Consiglio di Stato, n. 1987, del 2 maggio 2017, ad avviso del quale laddove l'aggiudicazione è meramente provvisoria non solo non dà ancora origine ad un affidamento positivamente tutelabile in sede giudiziaria, ma neppure impone (trattandosi di meri atti endoprocedimentali) la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela"*;

RITENUTO pertanto necessario e urgente provvedere alla non conferma dell'aggiudicazione provvisoria stante la mancanza del requisito OG2 della PROGEDIL di Bennardo Filippo (P.IVA 02920240849) fermi ed impregiudicati gli ulteriori adempimenti e rinviando a successivo atto l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo

- 1) **Di procedere** alla non conferma dell'aggiudicazione provvisoria stante la mancanza del requisito OG2 della PROGEDIL di Bennardo Filippo (P.IVA 02920240849);
- 2) **Di provvedere** a notificare tramite il sistema Sardegna Cat il contenuto del presente provvedimento a tutti gli operatori economici interessati;
- 3) **Di provvedere** alla pubblicazione dello stesso atto sul sito web della Stazione Appaltante;
- 4) **Di rinviare** a successivo atto l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto;

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(P.E. Paolo Migheli)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)**